

ALLEGATO 1

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1 E' costituita con Sede in Lonate Pozzolo, via S. Antonino 10, l'Associazione denominata "Associazione Kay La". A seguito dell'avvenuta iscrizione all'Anagrafe delle Onlus la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata, anche senza ulteriori formalità, con l'indicazione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460. L'Associazione potrà far uso nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, anziché della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" dell'acronimo "ONLUS".

Durata

Art. 2 La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Autonomia

Art. 3 L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

Finalità e attività

Art. 4 L' "Associazione Kay La", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione, che trova il suo fondamento nell'esperienza cristiana cattolica e che trae origine dall'amicizia di alcuni giovani e adulti della Parrocchia di S. Antonino Martire in Lonate Pozzolo, si pone come finalità la beneficenza, da svolgersi a favore di:

- progetti umanitari volti a favorire lo sviluppo sociale, culturale, educativo ed economico dei paesi in via di sviluppo;
- progetti volti ad arginare le povertà emergenti nel territorio locale, con riferimento alle situazioni di bisogno di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari con le quali l'Associazione entra in contatto.

Art. 5 Coerentemente con tali finalità l'Associazione intende pertanto:

- promuovere raccolte di fondi presso la società nel proprio contesto civile e sociale da destinare a progetti umanitari promossi dai missionari religiosi e laici con i quali l'Associazione entra in contatto;
- sensibilizzare le persone sul valore sociale ed umano dei progetti che l'Associazione riterrà più meritevoli, al fine di fornire un sostegno economico occasionale e/o continuativo a tali progetti da parte dei singoli e dei gruppi;
- promuovere e gestire interventi caritativi e di assistenza economica a persone svantaggiate sul territorio locale, attraverso raccolte di fondi e/o di beni di consumo di prima necessità (viveri, abiti, medicinali...).

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Soci

Art. 6 Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio della domanda di iscrizione all'Associazione.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi: l'aspirante socio ha poi 30 giorni di tempo per ricorrere in assemblea.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 7 I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Diritti e doveri degli aderenti

Art. 8 I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione presentandone domanda scritta.

Art. 9 I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e di eventuali Regolamenti, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea.

Perdita della qualifica di socio

Art. 10 La qualifica di socio si perde per:

- morte;
- dimissioni;
- morosità nel pagamento delle quote associative.

I provvedimenti concernenti la perdita di qualifica di socio vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 La qualifica di socio si perde altresì per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, nei seguenti casi:

- indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- inattività prolungata.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea la quale delibererà in merito, nella sua prima seduta.

Quota associativa

Art. 12 L'assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. E' facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti.

I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Organi sociali

Art. 13 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 14 I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea

Art. 15 L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. Il giorno e l'ora della seconda convocazione deve avvenire un giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso scritto trasmesso con qualsiasi mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta

comunicazione (fax, e-mail...) a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, almeno 3 giorni prima del giorno previsto per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 16 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determinare la quota associativa annua;
- definire il programma generale annuale di attività;
- eleggere e revocare il Presidente;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
- decidere sui ricorsi presentati dai soci esclusi;
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 17 L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 18 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 3 a 5, nominati dall'Assemblea; dura in carica 3 esercizi.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- elegge nel proprio seno e revoca, per fondati motivi, il Presidente;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;

- redige il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di socio, di cui all'art. 10;
- delibera i provvedimenti di esclusione, di cui all'art. 11, da sottoporre a ratifica assembleare.

Il Presidente

Art. 20 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca.

Il Presidente rimane in carica, con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

Esercizio sociale - Bilancio

Art. 21 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso.

Entrate e Patrimonio sociale

Art. 22 Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie;
- proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.

Art. 23 Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- beni immobili e mobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Art. 24 E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Pertanto, tutti i contributi raccolti al netto delle spese strettamente accessorie per il funzionamento dell'Associazione saranno devoluti in beneficenza in conformità con quanto previsto al punto 4 del presente statuto.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 25 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 26 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.

Busto Arsizio, 25 ottobre 2010

Letto, confermato e sottoscritto

I SOCI